

Pubblicato il 12/02/2020

N. 00122/2020 REG.PROV.COLL.

N. 00475/2019 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 475 del 2019, proposto da
-OMISSIS-, i-OMISSIS-, tutti rappresentati e difesi dall'avvocato XXXXXXXX, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

U.T.G. - Prefettura di XXXXXXXX Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Brescia, via S. Caterina, 6;

per l'annullamento

del decreto del Prefetto di XXXXXXXX prot XXXXXXXX Area IV Imm., emesso in data 25 marzo 2019, comunicato a mezzo Pec alla struttura di accoglienza il 25 marzo 2019, con il quale si dispone la revoca delle misure di accoglienza disposte in favore dei ricorrenti, nella loro qualità di titolari dello status di protezione umanitaria ex art 32, comma II, del D.Lgs. 25/2008

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di U.T.G. - Prefettura di XXXXXXXX e di Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 dicembre 2019 il dott. Alessio Falferi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

I ricorrenti hanno impugnato, formulando anche istanza di sospensione cautelare, il provvedimento, meglio indicato in epigrafe, con cui la Prefettura di Brescia ha disposto la cessazione delle misura di accoglienza erogate in loro favore presso la struttura sita in Brescia, via XXXXX, di pertinenza dell'ente gestore "-OMISSIS-".

Il suddetto provvedimento di cessazione delle misura di accoglienza risulta fondato sui seguenti rilievi: -i ricorrenti hanno ottenuto il riconoscimento della protezione umanitaria il 7.7.2016 e il 29.8.2017 gli è stato consegnato il relativo permesso di soggiorno elettronico; -il permesso di soggiorno per motivi umanitari è stato abolito dall'art. 1 del D.L. 113/2018, convertito con modificazione in legge n. 132/2018, il quale ha consentito l'inserimento in SPRAR ai soli beneficiari di una forma di protezione internazionale, ai minori stranieri non accompagnati, nonché ai titolari dei nuovi permessi di soggiorno temporanei di carattere umanitario ivi contemplati; -la circolare n. 22146/2018 del Ministero dell'Interno ha chiarito che per i titolari di permesso di soggiorno per motivi umanitari rilasciato sulla base della precedente normativa, ancora presenti nei centri di accoglienza di cui agli artt. 9 e 11 del D.Lgs n. 142/2015, deve essere avviato il percorso di uscita dalle strutture.

I ricorrenti, premessa la sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo, hanno articolato le seguenti censure: 1) il diritto alla protezione umanitaria è sorto prima dell'entrata in vigore dell'art. 1 del D.L. 113/2018 che, dunque, non potrebbe trovare applicazione, come chiarito dalla Suprema Corte di Cassazione (Cass., Sez. I, n. 4890/2019) che ha escluso l'applicazione della norma a procedimenti amministrativi già iniziati, giusta l'art. 11 delle preleggi e il principio di irretroattività delle leggi; 2) violazione dell'art. 7 della legge n. 241 del 1990 per mancata comunicazione avvio del procedimento; 3) difetto di motivazione per mancanza dei passaggi logici e motivazionali giustificanti la revoca delle misure di accoglienza.

Si è costituito in giudizio il Ministero dell'Interno con il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, la quale ha chiesto il rigetto del ricorso.

Con ordinanza n. 255, assunta alla Camera di Consiglio del 4 luglio 2019, è stata concessa la sospensione cautelare del provvedimento impugnato.

In vista dell'udienza di discussione nessuna delle parti costituite in giudizio ha depositato nuove memorie difensive o ulteriori documenti.

Alla Pubblica Udienza del 12 dicembre 2019 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Il Collegio ritiene di confermare quanto già anticipato in sede di delibazione sommaria in ordine alla fondatezza del ricorso, anche sulla scorta dei precedenti di questa Sezione (sentenze nn. 453/2019, 407/2019, 406/2019).

In relazione alle censure di cui al primo motivo di ricorso, si osserva che, come detto, il provvedimento gravato pone a fondamento della disposta cessazione delle misura di accoglienza il rilievo che il permesso di soggiorno per motivi umanitari è stato abolito (*rectius* la relativa disciplina è stata modificata) dall'art. 1 del D.L. 113/2018, convertito con modificazione in legge n. 132/2018, il quale ha consentito l'inserimento in SPRAR ai soli beneficiari di una forma di protezione internazionale, ai minori stranieri non accompagnati e ai titolari dei nuovi permessi di soggiorno temporanei di carattere umanitario.

Come evidenziato dalla parte ricorrente, la S.C. di Cassazione ha chiarito che “La normativa introdotta con il D.L. n. 113 del 2018, convertito nella l. n. 132 del 2018, nella parte in cui ha modificato la preesistente disciplina del permesso di soggiorno per motivi umanitari dettata dall’art. 5, comma sesto, del d.lgs. n. 286 del 1998 e dalle disposizioni consequenziali, sostituendola con la previsione di casi speciali di permessi di soggiorno, non trova applicazione in relazione alle domande di riconoscimento di un permesso di soggiorno per motivi umanitari proposte prima della entrata in vigore (5.10.2018) della nuova legge, le quali saranno pertanto scrutinate sulla base della normativa esistente al momento della loro presentazione” (Cass. Civ., sez. I, 19 febbraio 2019, n. 4890).

Ebbene, il principio espresso dalla Suprema Corte, riferito alla diversa ipotesi dell’incidenza della novella normativa in relazione ai procedimenti per il riconoscimento di permessi di soggiorno per motivi umanitari, non può non avere rilievo –sotto il profilo dei principi applicabili - anche alla fattispecie oggetto del presente giudizio, in cui l’Amministrazione ha ritenuto di disporre la cessazione delle misure di accoglienza sul presupposto dell’asserita abolizione del permesso di soggiorno per motivi umanitari riconosciuto ai ricorrenti. Invero, se la disciplina di cui al D.L. n. 113 del 2018 non trova applicazione ai procedimenti per il riconoscimento del titolo per motivi umanitari che sono già stati avviati (e non ancora conclusi), tanto più essa non potrà avere rilievo con riferimento ad una ipotesi in cui la protezione umanitaria è già stata riconosciuta ai richiedenti, al fine di elidere un beneficio – l’erogazione delle misure di accoglienza – collegato al detto riconoscimento.

Giova, infatti, ricordare che in relazione al principio di cui all’art.11 delle preleggi (secondo il quale “*la legge non dispone che per l’avvenire: essa non ha effetto retroattivo*”) la giurisprudenza, con orientamento del tutto costante, ha più volte affermato, in tema di successione di norme giuridiche nel tempo, che il principio di irretroattività delle leggi “comporta che la norma sopravvenuta è inapplicabile, oltre che ai rapporti giuridici esauriti, anche a quelli ancora in vita alla data della sua entrata in vigore, ove tale applicazione si traduca nel disconoscimento di effetti già verificatisi ad opera del pregresso fatto generatore del rapporto, ovvero in una modifica della disciplina giuridica del fatto stesso” (*ex multis Cass. Civ., 14 febbraio 2017, n. 3845*).

Ebbene, è incontestato tra le parti che i ricorrenti hanno ottenuto il riconoscimento della protezione umanitaria in data 7.7.2016, ben prima, quindi, dell’entrata in vigore della disciplina invocata dall’Amministrazione (5.10.2018).

Per completezza, pare opportuno aggiungere che la Suprema Corte di Cassazione, nella ricordata pronuncia n. 4890/2019, ha precisato che se le domande di riconoscimento di un permesso di soggiorno per motivi umanitari proposte prima dell’entrata in vigore della nuova legge saranno scrutinate sulla base della normativa esistente al momento della loro presentazione, “Tuttavia in tale ipotesi, all’accertamento della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari sulla base dei presupposti esistenti prima dell’entrata in vigore del D.L. n. 113 del 2018, convertito nella L. n. 132 del 2018, farà seguito il rilascio da parte del Questore di un permesso di soggiorno contrassegnato dalla dicitura “casi speciali” e soggetto alla disciplina e all’efficacia temporale prevista dall’art. 1, comma 9, di detto decreto legge”.

Sotto l’esposto profilo pertanto, le censure formulate in ricorso sono fondate e vanno accolte (in senso del tutto conforme cfr. *TAR Basilicata, 11 marzo 2019, n. 274 e n. 275*).

Anche il secondo motivo di ricorso, di ordine formale, è fondato.

Invero, premesso che le disposizioni di cui agli artt. 7 ss. e 10 bis legge 241/1990 costituiscono principi generali dell'ordinamento, si osserva che ove fosse stato comunicato l'avvio del procedimento di cessazione delle misura di accoglienza, gli interessati avrebbero potuto sottoporre all'Amministrazione le ragioni – come espresse in questa sede - che avrebbero potuto condurre la medesima ad una diversa determinazione da quella che ha invece concretamente assunto. Né, d'altra parte, l'Amministrazione ha evidenziato alcuna ragione di urgenza tale da giustificare l'omissione delle garanzie partecipative. E' noto, infatti, che ove l'Amministrazione ritenga esistenti i presupposti di celerità che legittimano l'omissione della comunicazione di avvio del procedimento, deve dare riscontro, nel provvedimento finale, dell'urgenza ritenuta sussistente, in quanto le ragioni della speditezza devono essere poste a confronto con le esigenze di tutela del contraddittorio, soprattutto nel caso -come quello in esame - in cui il provvedimento da adottare consista nel ritiro o nella modificazione di un precedente atto favorevole per il destinatario con conseguente venir meno di un effetto positivo.

In conclusione, i primi due motivi di ricorso sono fondati e vanno accolti, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato, potendo restare assorbite le ulteriori doglienza sollevate in ricorso.

La novità della questione trattata giustifica l'integrale compensazione delle spese di causa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in caso di riproduzione in qualsiasi forma, all'oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la potestà genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare il medesimo interessato riportato nella sentenza o nel provvedimento.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 12 dicembre 2019 con l'intervento dei magistrati: